



COMUNE DI MELLE

C.A.P. 12020

Telef. 0175.978031 - 0175.978900

PROVINCIA DI CUNEO

Fax 0175.978111

Part. IVA 00462360041

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 047

OGGETTO: Servizio tecnico comunale – art. 1 comma 557 legge n. 311/2004 – Determinazioni.

Per oggi sei luglio duemilaquindici alle ore 07,30 nella solita sala delle adunanze, vennero convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

		Presenti	Assenti
1) FINA Giovanni	Sindaco	X	
2) PONZA Emanuele	Assessore	X	
3) FINO Sergio	Assessore	X	
4) GIUSIANO Claudia	Assessore		X

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Flesia Caporgno Dr. Paolo, il Signor Fina Giovanni, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il segretario a scavalco riferisce che, nel corso degli approfondimenti in corso sulla organizzazione e modalità operative del Comune di Melle, è emersa la necessità di atto ricognitivo e di riformalizzazione del rapporto in essere con il tecnico arch. Giuseppe Moi (dipendente del Comune di Costigliole Saluzzo), che si occupa delle incombenze relative al servizio tecnico a seguito della cessazione degli effetti della convenzione intercomunale che prevedeva l'utilizzo del tecnico, anche come responsabile, del Comune di Rossana, rapporto qualificato ex art. 1 comma 557 legge n. 311/2004 come si rileva da altri atti comunali ed, in particolare, dalla deliberazione di Giunta n. 62 in data 27/11/2014 con la quale si era disposta la rimodulazione delle posizioni organizzative;
- l'Amministrazione conferma che in effetti detto tecnico opera secondo particolare autonomia organizzativa e gestionale, assicurando una presenza certa quale punto di recapito e sportello presso l'ente, e sbrigando le incombenze, in un'ottica di massimo efficientamento e di effettiva efficacia, con modalità di autoorganizzazione (nell'orario, nelle modalità operative), ovviamente in coerenza agli obiettivi dell'ente;
- il Comune di Melle non dispone di altri tecnici; le funzioni relative da parte dell'Unione montana non sono ancora state effettivamente attivate; si tratta dunque di un periodo transitorio, decorso il quale vi sarà diversa strutturazione dello svolgimento delle attività;
- senza la presenza di un tecnico, si andrebbe a pregiudicare la funzionalità stessa dei servizi istituzionali e di rilievo costituzionale ed essenziale (adempimenti in ordine a viabilità, ambiente, patrimonio, opere pubbliche, edilizia ed urbanistica);
- è evidente la necessità di riformalizzare il rapporto secondo una delle due declinazioni del rapporto istituito dall'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004, e più in particolare secondo quella di maggiore autonomia del lavoratore;

Infatti, si può agire in conformità di quanto disposto dall'art. 1 co. 557 L. 311/2004 per il quale "I Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i Consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni locali purchè autorizzati dall'amministrazione di provenienza ai fini di una collaborazione esterna di elevata capacità, che garantisca il presidio organizzativo e l'adozione dei necessari e puntuali provvedimenti amministrativi;"

L'arch. Moi, responsabile del servizio tecnico del Comune di Costigliole Saluzzo, è soggetto di comprovata esperienza e professionalità, tra l'altro coinvolto anche nei processi riorganizzativi che vedranno l'operatività dell'Unione montana Valle Varaita;

Rilevato ancora che:

- il Consiglio di Stato, con il parere n. 2141/2005, ha osservato che il citato art. 1, comma 557 della L. n. 311/2004 "si atteggia come fonte di una normativa speciale che introduce una deroga al principio espresso dall'art. 53 comma I del D.L.VO n.

165/2001” riguardante l'unicità del rapporto di lavoro a tempo pieno nella pubblica amministrazione;

- sempre i Giudici di Palazzo Spada osservano come in ogni caso *“resta ferma la regola nella quale si riflette il principio costituzionale di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, che l'utilizzazione presso altri enti è consentita per le sole prestazioni lavorative che non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e non interferiscono coi suoi compiti istituzionali”*, aggiungendo che *“qualora l'utilizzazione da parte di altro ente avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, la permanenza del rapporto a tempo pieno presso l'Amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore”*, mentre *“l'esigenza di una preventiva regolamentazione perde rilievo se la seconda attività viene svolta in forma autonoma, il cui svolgimento è lasciato in larga misura all'autorganizzazione dell'interessato”*;
- con Parere del 23/05/2008 n.2008, ad oggetto: *“Perdurante applicabilità dell'art.1, comma 557, della legge n.311/2004 (legge finanziaria anno 2005), il Dipartimento Funzione Pubblica parere 23 maggio 2008, n.34, ha ritenuto che la norma de qua “non sia da considerarsi abrogata dalla intervenuta riscrittura dell'art.36 del D.Lgs n.165/2001 ad opera del comma 79 dell'art.3 della legge finanziaria 2008 (ferma restando l'applicazione della vigente normativa in materia di spesa e relativa all'individuazione dei soggetti di cui ci si può servire). Infatti, il comma 557 in questione, configura una fattispecie speciale per le particolari categorie di enti ivi considerate che possono coincidere solo in parte con quelle degli enti locali di cui al comma 9 dell'art.36 (enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno e che comunque abbiano una dotazione organica non superiore alle quindici unità). Inoltre, la norma in esame non si pone in conflitto con la ratio della nuova disciplina in materia di rapporti di lavoro flessibile cui all'art.36 citato che, come già chiarito, è quella di evitare la formazione di ulteriore precariato nelle pubbliche amministrazioni. Infatti, il comma 557 si riferisce a lavoratori già dipendenti e quindi a soggetti già incardinati nell'amministrazione che rilascia l'autorizzazione, configurandosi, come sopra detto, quale deroga al regime di esclusività e non cumulabilità degli impieghi”*;
- la Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie locali del Ministero dell'Interno, con circolare n.2 del 26.05.2014, ha ritenuto che *“è possibile procedere al conferimento della responsabilità di un Ufficio o Servizio al dipendente di un'altra amministrazione, utilizzato ai sensi del citato comma 557, anche nel caso in cui l'utilizzazione non raggiunga il limite del 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno”*;

Rilevato che l'incarico ha ad oggetto, pertanto, la gestione degli incumbenti di natura tecnica e tecnico- amministrativa afferenti all'Area, la predisposizione degli atti amministrativi connessi, il perseguimento degli obiettivi individuati nel piano delle opere approvato dall'Amministrazione, la gestione (ferma restando la responsabilità dell'area in capo al soggetto già individuato) del servizio tecnico nel suo complesso;

Dato atto, ancora, che tale attività si svolge con presenza presso la sede dell'ente ovvero, al fine di assicurare la tempestività e la continuità dell'intervento, anche a distanza a mezzo di strumenti telematici ed informatici;

Dato atto che si corrisponde un compenso, in ragione della natura e delle caratteristiche dei programmi e degli obiettivi da realizzare, della professionalità richiesta, del carattere temporaneo del rapporto e della consistenza delle retribuzioni mediamente percepite da analoghe professionalità, pari a euro 750,00 lordi mensili, e che l'obbligazione del lavoratore è obbligazione di risultato, senza i vincoli attinenti al rapporto di lavoro subordinato, ovviamente fermi restando gli adempimenti e gli

accorgimenti utili a monitorare l'entità dei servizi svolti, ai fini della verifica dei risultati stessi;

Considerato che, in tale contesto, data la assoluta specialità della norma, essenziale per i piccoli comuni (e che si riferisce all'utilizzo di personale degli enti locali, a favore di altri enti locali, senza particolari qualificazioni soggettive dei prestatori stessi, se non quelle funzionali ai fini dell'espletamento dell'incarico), si ritiene non pertinente l'applicazione di altre disposizioni ordinarie previste per gli incarichi di consulenza e collaborazione, fermi gli adempimenti in materia di trasparenza;

Fermo restando il principio costituzionale di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione e tenuto conto dell'utilizzazione del dipendente per prestazioni lavorative che non recano pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza in quanto svolte al di fuori del proprio orario di lavoro e comunque compatibilmente con le esigenze di servizio;

Dato atto che agli atti vi è già autorizzazione da parte del Comune di appartenenza, per la quale ora verrà richiesta la riformalizzazione;

Dato atto della disponibilità allo svolgimento degli incombeni manifestata dal sig. Moi arch. Giuseppe;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica dal relativo responsabile del personale e sotto quello della regolarità contabile dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3 co. 1 lett. b del D.L. 10/10/2012 n. 174;

Con votazione unanime resa nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) È attuata ricognizione e riformalizzazione dell'incarico all'arch. Giuseppe MOI, dipendente del Comune di Costigliole Saluzzo, secondo declinazione di autoorganizzazione e autonomia operativa, senza vincolo di subordinazione, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, dando atto che viene novata anche l'autorizzazione da parte del Comune di appartenenza, e che viene richiamata integralmente la premessa.
- 2) Di precisare che l'incarico in questione, conferito in conformità al disposto dell'art.1 co.557 L.311/2004, ha ad oggetto la gestione degli incombeni di natura tecnica e tecnico-amministrativa afferenti all'area di che trattasi, la predisposizione degli atti amministrativi e tecnici connessi, ed il perseguimento degli obiettivi individuati nel piano delle opere approvato dall'Amministrazione, e in generale la gestione dei servizi tecnici nel loro complesso (ferma restando la responsabilità di servizio in capo al soggetto individuato come tale) ed avrà durata fino al 30 giugno 2016, riservandosi di procedere al prolungamento dell'incarico subordinatamente al rilascio di una ulteriore autorizzazione da parte del Comune di appartenenza del dipendente, e in relazione alle necessità e all'operatività dei servizi dell'Unione montana Valle Varaita.

- 3) Di dare atto che la collaborazione si svolge con presenza presso la sede dell'Ente ovvero, al fine di assicurare la tempestività e la continuità dell'intervento, anche a distanza a mezzo di strumenti telematici ed informatici.
- 4) Di dare atto, altresì, che l'Arch. Moi Giuseppe svolgerà l'incarico in coerenza alla necessità di raggiungimento degli obiettivi, e nel rispetto delle direttive impartite.
- 5) Di dare atto che viene attribuito, in ragione della natura e delle caratteristiche dei programmi e degli obiettivi da realizzare, alla professionalità richiesta, al carattere temporaneo del rapporto e alla consistenza delle retribuzioni mediamente percepite da analoghe professionalità, quale compenso per la predetta prestazione la somma omnicomprensiva di euro 750,00 mensili lordi.
- 6) Di dare atto che la spesa viene imputata al codice bilancio 1.08.01.01 cap.lo 525.
- 7) Di dare atto che in merito ai limiti di spesa di personale, si richiama quanto precisato con la deliberazione di Giunta di rimodulazione posizioni organizzative n. 62 in data 27/11/2014 e atti da essa richiamati o ad essa conseguenti.
- 8) Di pubblicare l'incarico nella sezione "amministrazione trasparente" e di provvedere agli incombeni previsti per l'anagrafe delle prestazioni.
- 9) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.L.VO 267/2000 al fine di assicurare la continuità dei servizi.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Fina Giovanni



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Flesia Caporgno Dott. Paolo

Per copia conforme all'originale.

Li 09 SET. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Flesia Caporgno Dott. Paolo



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in corso di pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal 09 SET. 2015 al 24 SET. 2015, all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'articolo 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

OPPOSIZIONI:

Li 09 SET. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Flesia Caporgno Dott. Paolo



ESTREMI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data _____

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Flesia Caporgno Dott. Paolo



Inviata comunicazione ai Capigruppo Consiliari il 09 SET. 2015 Prot.n. 0002428.